



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
TERZA COMMISSIONE PERMANENTE - ATTIVITÀ SOCIALI, SANITARIE, CULTURALI E FORMATIVE

PROPOSTA DI LEGGE N. 387/9<sup>^</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE GIORDANO RECANTE: "MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2012, N. 13 (DISPOSIZIONI DIRETTE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA E ALLA QUALITÀ DEL LAVORO, AL CONTRASTO E ALL'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE"

RELATORE: SALVATORE PACENZA



PROPOSTA DI LEGGE N. 387/9<sup>^</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE GIORDANO, RECANTE:

"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2012, N. 13 (DISPOSIZIONI DIRETTE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA E ALLA QUALITÀ DEL LAVORO, AL CONTRASTO E ALL'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE)"

---

**RELATORE: SALVATORE PACENZA**

**IL DIRIGENTE**

**F.TO AVV. LUCIA CACCAMO**

**IL PRESIDENTE**

**F.TO ON. SALVATORE PACENZA**

**TESTO LICENZIATO NELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2013**



PROPOSTA DI LEGGE N. 387/9<sup>^</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE GIORDANO RECANTE: "MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2012, N. 13 (DISPOSIZIONI DIRETTE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA E ALLA QUALITÀ DEL LAVORO, AL CONTRASTO E ALL'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE"

RELATORE: SALVATORE PACENZA

## RELAZIONE

La presente proposta nasce dall'esigenza di ovviare ad un mero e semplice errore di stesura, in sede di coordinamento formale, del primo comma dell'art. 10 della legge regionale n° 13/2012. Nello specifico analizzando il suddetto comma, nascente da un emendamento del sottoscritto in sede di commissione consiliare, così come inserito nel testo di legge pubblicato sul BUR del 16 aprile 2012, supplemento straordinario n° 4 del 26 aprile 2012 ,si ricava che per mero errore non è stato riportato dopo le parole "le stazioni appaltanti adottano" il seguente inciso: "di preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" . Pertanto l'attuale formulazione "adottano il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa" dovrebbe essere sostituita dal testo della presente proposta.

### Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2012)

1.L'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2012 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori o opere pubbliche di interesse regionale).

1. In attesa di un intervento normativo organico in tema di tutela e sicurezza del lavoro in ambito regionale, nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere elencate nell'allegato XI al d.lgs.81/2008 le stazioni appaltanti adottano di preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzando la presentazione di varianti connesse con il miglioramento delle



PROPOSTA DI LEGGE N. 387/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE GIORDANO RECANTE: "MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2012, N. 13 (DISPOSIZIONI DIRETTE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA E ALLA QUALITÀ DEL LAVORO, AL CONTRASTO E ALL'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE"

RELATORE: SALVATORE PACENZA

condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del d.lgs. 81/2008.

2. L'eventuale scelta di aggiudicare il contratto mediante il criterio del prezzo più basso va adeguatamente motivata con particolare riferimento al profilo di tutela di cui al comma 1.

3. Il presente articolo si applica alle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale e realizzati sul territorio regionale, ad esclusione dei lavori od opere strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo stato, avviate e concluse dai seguenti soggetti:

a) la regione, gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla regione; le società partecipate dai predetti;

b) gli enti pubblici territoriali e gli organismi pubblici a essi collegati;

c) i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) le associazioni, le unioni e i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 76, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le varianti di cui al comma 1 sono volte:

a) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le attività del cantiere e il contesto ambientale;



PROPOSTA DI LEGGE N. 387/9^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE GIORDANO RECANTE: "MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2012, N. 13 (DISPOSIZIONI DIRETTE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA E ALLA QUALITÀ DEL LAVORO, AL CONTRASTO E ALL'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE"

RELATORE: SALVATORE PACENZA

- b) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le varie fasi lavorative, anche nel caso in cui tali fasi siano realizzate dal medesimo operatore economico;
- c) all'eliminazione o alla riduzione dei rischi specifici, con particolare riferimento alle fasi critiche di lavoro;
- d) alla definizione di un organigramma del cantiere specificatamente dedicato alla gestione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nell'esecuzione dei lavori;
- e) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle attrezzature e degli apprestamenti, sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione dei lavori;
- f) all'ottimizzazione della gestione, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, dei subappalti e dei subcontratti, con specifico riferimento alle problematiche della salute e della sicurezza nell'esecuzione dei lavori."

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.